Segreteria Generale: via San Martino della Battaglia, 25 – 00185 Roma – tel. (+ 39) 06 6861505 fax +39 06 6861862 e-mail: info@assopetroli.it web: www.assopetroli.it- C.F. 80043450156

Contributo di Assopetroli-Assoenergia in merito all'A.S. 1845
Conversione in legge del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali

6ª Commissione Finanze e tesoro
Senato della Repubblica

30 marzo 2026

Premessa

Assopetroli-Assoenergia, associazione aderente a Confcommercio e a UPEI, rappresenta le piccole e medie imprese operanti nei comparti del commercio di carburanti liquidi e gassosi, nonché dei servizi per l'efficienza energetica.

L'associazione riunisce operatori attivi sia nel canale della rete stradale di distribuzione dei carburanti, sia nel comparto cosiddetto "extra-rete", comprendente le forniture destinate a pubbliche amministrazioni, industria, autotrasporto, agricoltura, marina e aviazione, nonché le attività di trasporto e distribuzione di gas naturale/biometano e GNL/Bio-Gnl, mediante autocisterne e carri bombolai.

Alle imprese associate è riconducibile una quota significativa del mercato nazionale, pari a circa il 60 per cento della rete di distribuzione stradale, nonché almeno il 60 per cento dei volumi di carburanti distribuiti all'ingrosso nel segmento extra-rete, includendo altresì una rilevante quota della distribuzione di gas naturale per autotrazione.

Assopetroli-Assoenergia figura tra i soggetti della rappresentanza di settore coinvolti sin dalle prime fasi dell'attuale crisi energetica e partecipa tuttora, con cadenza settimanale, ai lavori della Commissione di Allerta Rapida istituita presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, nonché alle ulteriori interlocuzioni istituzionali attivate per il monitoraggio e la gestione delle dinamiche emergenziali.

Tale coinvolgimento ha consentito di contribuire in modo tempestivo alla condivisione di elementi informativi e valutativi utili alla definizione degli interventi.
In questa prospettiva, si ritiene opportuno sottoporre all'attenzione di codesta Spettabile 6ª Commissione un nostro sintetico contributo in merito ai contenuti del decreto-legge n. 33 del 2026.

Del provvedimento si condivide lo spirito e l'impostazione generale, in particolare con riferimento all'obiettivo di sostenere i settori maggiormente colpiti dall'incremento dei prezzi dei carburanti, quale quello dell'autotrasporto.

Al contempo, si ritiene necessario evidenziare taluni profili suscettibili di miglioramento, attraverso l'introduzione di correttivi mirati volti a garantirne la piena efficacia e una più agevole implementazione operativa.

Segreteria Generale: via San Martino della Battaglia, 25 – 00185 Roma – tel. (+ 39) 06 6861505 fax +39 06 6861862 e-mail: info@assopetroli.it web: www.assopetroli.it- C.F. 80043450156

1. Riduzione degli oneri amministrativi

L'articolo 1, comma 1, del decreto-legge introduce, in capo alle società petrolifere, ovvero ai soggetti che assicurano l'approvvigionamento della rete di vendita dei carburanti per autotrazione per uso civile, l'obbligo di pubblicazione, con adeguata evidenza, sui propri siti internet dei prezzi consigliati di vendita al pubblico, unitamente alla trasmissione del medesimo dato al Garante per la sorveglianza dei prezzi e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Tale previsione appare, a nostro avviso, meritevole di una revisione in un'ottica di semplificazione e razionalizzazione degli oneri amministrativi, in quanto introduce un adempimento che si sovrappone a flussi informativi già strutturalmente previsti e pienamente operativi.

Il dato relativo ai prezzi consigliati, infatti, è già oggetto di comunicazione alle Autorità competenti, le quali dispongono degli strumenti e delle prerogative necessarie per svolgere efficacemente le attività di monitoraggio, analisi e vigilanza sulle dinamiche di mercato.

Sotto il profilo della trasparenza nei confronti del consumatore finale, si evidenzia inoltre che i prezzi effettivamente praticati presso ciascun impianto sono già comunicati con cadenza giornaliera al Ministero delle Imprese e del Made in Italy e resi pubblicamente disponibili attraverso il portale "Osservaprezzi", che costituisce una piattaforma unica, accessibile e di agevole consultazione.

Tale strumento consente ai consumatori di effettuare confronti immediati e informati tra i diversi punti vendita sull'intero territorio nazionale, assicurando un livello elevato e uniforme di trasparenza.

Alla luce di tali elementi, l'ulteriore obbligo di pubblicazione sui siti internet dei singoli operatori appare ridondante e suscettibile di generare inefficienze operative, senza determinare un concreto valore aggiunto né sotto il profilo della trasparenza, né in termini di rafforzamento della tutela del consumatore.

2. Misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale per autotrazione

L'articolo 2 del decreto-legge dispone la riduzione temporanea delle aliquote di accisa applicate a benzina, gasolio e GPL per un periodo di venti giorni, misura di cui si condividono le finalità di sostegno ai consumatori e alle imprese in una fase di eccezionale tensione dei prezzi.

Tuttavia, nell'ambito degli interventi volti a contrastare il caro carburanti, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione anche sul gas naturale/biometano per autotrazione, che risulta attualmente escluso dal perimetro della misura, ma allo stesso tempo fortemente colpito dagli effetti degli aumenti dei prezzi.

A differenza degli altri carburanti, per tale vettore energetico il principale carico fiscale è rappresentato non dalle accise, bensì dall'IVA, attualmente applicata con aliquota ordinaria.

Segreteria Generale: via San Martino della Battaglia, 25 – 00185 Roma – tel. (+ 39) 06 6861505 fax +39 06 6861862 e-mail: info@assopetroli.it web: www.assopetroli.it- C.F. 80043450156

In questa prospettiva, appare necessario prevedere un intervento mirato su tale componente, attraverso una riduzione temporanea dell'aliquota IVA dal 22 al 5 per cento, in linea con quanto già sperimentato in precedenti fasi emergenziali. Una misura di questo tipo consentirebbe di offrire un concreto sollievo ai consumatori che utilizzano il metano per autotrazione, contribuendo al contempo a sostenere un segmento della mobilità che presenta riconosciuti profili di sostenibilità ambientale.

Occorre infatti evidenziare come il metano, e in particolare il biometano, rappresentino vettori energetici a minore impatto emissivo rispetto ai carburanti tradizionali. Inoltre, già oggi, i veicoli alimentati a metano utilizzano l'80% di biometano.

Un intervento di sostegno in tal senso si tradurrebbe, pertanto, anche in un segnale coerente con gli obiettivi di decarbonizzazione del settore dei trasporti e con il principio di neutralità tecnologica.

Al contempo, la misura contribuirebbe a scongiurare un'ulteriore contrazione di un mercato che versa già in condizioni di significativa difficoltà a seguito dello shock energetico conseguente al conflitto russo-ucraino. Da allora, infatti, il comparto del metano per autotrazione fatica a recuperare livelli di domanda adeguati, con effetti negativi sia per i consumatori, che vedono ridursi le alternative economicamente sostenibili, sia per la rete distributiva che rappresenta un asset strategico, realizzato nel corso di decenni grazie al capitale privato e in grado di fornire, attraverso il continuo incremento delle quantità di biometano, un notevole contributo al progressivo azzeramento delle emissioni di CO2eq e per l'ambiente, in ragione del possibile spostamento verso carburanti maggiormente emissivi.

In tale contesto, un intervento sull'IVA rappresenterebbe uno strumento efficace, proporzionato e coerente con le finalità del decreto, in grado di sostenere la domanda, preservare la tenuta della filiera e valorizzare un vettore energetico strategico nella transizione verso forme di mobilità più sostenibili.

Tale misura potrebbe essere finanziata mediante il reinvestimento dell'extra-gettito IVA generato dall'aumento dei prezzi del gas metano e, pertanto, non comporterebbe ulteriori oneri per i saldi di finanza pubblica.

3. Estensione del credito d'imposta agli utilizzatori di CNG e bio-CNG, GNL e bio-GNL

L'articolo 3 del decreto-legge in commento, riconosce un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese di autotrasporto, limitatamente al gasolio utilizzato come carburante, al fine di mitigare gli effetti derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi energetici.

Tuttavia, l'attuale contesto di mercato, caratterizzato da forti tensioni internazionali, ha interessato anche il gas naturale/biometano, producendo effetti analoghi a quelli già osservati per il gasolio.

In particolare, il prezzo del gas naturale presso il Punto di Scambio Virtuale (PSV) ha raggiunto 61,01 €/MWh, raddoppiando rispetto ai circa 30 €/MWh di febbraio e le prospettive indicano

Segreteria Generale: via San Martino della Battaglia, 25 – 00185 Roma – tel. (+ 39) 06 6861505 fax +39 06 6861862 e-mail: info@assopetroli.it web: www.assopetroli.it- C.F. 80043450156

ulteriori e significativi aumenti. Questa dinamica incide in modo rilevante sui costi operativi delle imprese di autotrasporto che utilizzano tali vettori energetici.

Il settore del gas naturale per autotrazione, comprensivo di CNG/bio-CNG e GNL/bio-GNL, rappresenta una componente strategica del sistema energetico nazionale, con circa un milione di veicoli, una rete capillare di distribuzione e un rilevante impatto occupazionale e industriale.

Inoltre, come sopra evidenziato, l'impiego di tali carburanti, contribuisce in modo significativo alla riduzione delle emissioni climalteranti, in coerenza con gli obiettivi di decarbonizzazione e con il principio di neutralità tecnologica promosso anche a livello europeo.

Alla luce di tali considerazioni, si ritiene necessario che il credito d'imposta di cui al suddetto articolo 3 sia esteso anche a CNG/bio-CNG e GNL/bio-GNL utilizzati per autotrazione, al fine di garantire un trattamento equo tra i diversi vettori energetici, sostenere la competitività delle imprese del settore e favorire, al contempo, il percorso di transizione energetica nel comparto dei trasporti.

Tale correttivo non comporterebbe nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si limiterebbe ad estendere l'ambito oggettivo del credito d'imposta, determinando un ampliamento della platea dei beneficiari nell'ambito delle medesime risorse stanziate, pari ad un massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2026.

4. Razionalizzazione del rimborso dell'accisa sul gasolio commerciale

Tra le misure vigenti a sostegno del settore dell'autotrasporto rientra l'aliquota di accisa ridotta sul cosiddetto "gasolio commerciale", ossia il gasolio utilizzato da veicoli di categoria non inferiore a Euro 5 e destinato al trasporto di merci o persone, come disciplinato dall'art. 24-ter, comma 2, del D.lgs. 504/1995 (Testo Unico Accise).

Le imprese di autotrasporto possono richiedere trimestralmente, mediante apposita istanza da trasmettere all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, il rimborso dell'onere derivante dalla differenza tra l'aliquota di accisa ordinaria sul gasolio impiegato come carburante (672,90 €/1.000 litri, temporaneamente rideterminata in 472,90 €/1.000 litri dal 19 marzo al 7 aprile 2026 ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b), del decreto-legge n. 33/2026) e l'aliquota prevista per il gasolio commerciale (403,22 €/1.000 litri).

Va inoltre evidenziato che, al netto della temporanea riduzione disposta dal D.L. n. 33/2026, l'allineamento delle accise tra benzina e gasolio, entrato in vigore dal 1° gennaio 2026, ha determinato un incremento dell'aliquota sul gasolio, rendendo il rimborso ancora più rilevante sotto il profilo economico per gli operatori del settore.

La documentazione necessaria per accedere al rimborso è stabilita dal D.P.R. n. 277 del 9 giugno 2000 e comprende, tra l'altro, gli estremi delle fatture di acquisto del carburante.

Segreteria Generale: via San Martino della Battaglia, 25 – 00185 Roma – tel. (+ 39) 06 6861505 fax +39 06 6861862 e-mail: info@assopetroli.it web: www.assopetroli.it- C.F. 80043450156

Alla luce anche dell'attuale contesto emergenziale, appare quanto mai opportuno rafforzare i presidi contro possibili abusi, subordinando la fruizione del beneficio alla dimostrazione dell'effettivo pagamento delle fatture di acquisto del carburante.

L'introduzione di tale requisito consentirebbe di garantire che il rimborso dell'accisa sia riconosciuto esclusivamente ai soggetti che abbiano effettivamente sostenuto il relativo onere economico.

Attualmente, infatti, le fatture di acquisto possono essere saldate anche successivamente alla presentazione della richiesta di rimborso, con tempi spesso superiori ai 90 giorni, fino ad arrivare, nei casi estremi, al mancato pagamento.
Tale situazione comporta un indebito aggravio finanziario per le imprese della distribuzione di carburanti, mentre gli operatori dell'autotrasporto possono beneficiare di condizioni di pagamento dilazionate e, al contempo, ottenere il rimborso fiscale previsto dall'art. 24-ter del TUA.

Alla luce dell'aumento dell'aliquota di accisa sul gasolio e della crescente rilevanza economica del rimborso, risulta pertanto ancor più necessario subordinare l'erogazione del beneficio alla presentazione delle quietanze di pagamento, a tutela degli operatori corretti, per evitare oneri ingiustificati a carico della filiera della distribuzione e per prevenire possibili utilizzi impropri del beneficio.

Tale intervento correttivo, peraltro, non comporterebbe nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La proposta si limita infatti a ottimizzare un beneficio già esistente, introducendo strumenti di maggiore tracciabilità dei pagamenti, con potenziali effetti positivi anche in termini di recupero di rimborsi indebitamente erogati.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, si propone quindi di intervenire sul decreto-legge al fine di:

- semplificare gli adempimenti amministrativi, eliminando duplicazioni in materia di comunicazione e pubblicazione dei prezzi dei carburanti, già ampiamente monitorati dalle Autorità competenti e disponibili attraverso strumenti pubblici quali l'Osservaprezzi;

- includere il gas naturale/biometano per autotrazione tra le misure di contenimento fiscale, prevedendo una riduzione temporanea dell'aliquota IVA, in analogia con interventi già adottati in situazioni emergenziali;

- estendere il credito d'imposta per l'autotrasporto anche ai carburanti gassosi (CNG/bio-CNG e GNL/bio-GNL), in un'ottica di equità tra vettori energetici e di neutralità tecnologica;

- subordinare il rimborso dell'accisa sul gasolio commerciale alla prova dell'effettivo pagamento delle fatture, rafforzando i presidi contro abusi e garantendo che il beneficio sia riconosciuto solo a chi ha realmente sostenuto il costo.

Nel complesso, tali interventi consentirebbero di rendere il sistema più efficiente, equo e trasparente, senza generare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e contribuendo, al contempo, a una più efficace tutela degli operatori della filiera e a un utilizzo corretto delle risorse disponibili.

Si ringrazia per la preziosa collaborazione e si conferma la piena disponibilità ad ogni ulteriore approfondimento o interlocuzione che la Commissione riterrà opportuno attivare.

Cordiali saluti,

Il Presidente
Andrea Rossetti

Segreteria Generale: via San Martino della Battaglia, 25 – 00185 Roma – tel. (+ 39) 06 6861505 fax +39 06 6861862 e-mail: info@assopetroli.it web: www.assopetroli.it- C.F. 80043450156